

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. SALENTO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESAGNE BR VIA GEOFILO 32

Numero REA: BR - 124225

Codice fiscale: 02149110740

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-11-2006 - Statuto completo	2
--	---

modifiche od aggiunte che fossero richieste dalla competente

Autorità ai fini dell'iscrizione di legge.

Gli amministratori come sopra nominati restano autorizzati a ritirare disgiuntamente dalla predetta Banca la somma di Euro trecento (300) ivi depositata con esonero da ogni responsabilità per il detto Istituto.

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta a euro mille (1.000).

ATTO COSTITUTIVO

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Articolo uno (1)

E' costituita una Società cooperativa sotto la denominazione: "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. SALENTO".

SCOPO, OGGETTO E ATTIVITA'

Articolo due (2)

La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale finalizzata in via prioritaria all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'articolo uno (1), lettera b), della legge otto (8) novembre millenovecentonovantuno (1991) numero trecentottantuno (381). La cooperativa svolge quindi la propria attività caratteristica a favore dei propri soci cooperatori nella misura prevista dalla legge, in modo da realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e far conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di lavoro ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai

sensi dell'articolo sei (6) della legge tre (3) aprile duemi-

launo (2001) numero centoquarantadue (142), che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.

Considerato lo scopo della Società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come in appresso determinati, la Cooperativa ha per quanto lecito come oggetto le seguenti attività:

- la manutenzione, la conduzione e la gestione su affidamento delle competenti autorità di edifici scolastici, pubblici e privati, di impianti sportivi e di tutela del verde pubblico, canili e ricoveri per animali domestici;

- la gestione di parcheggi;

- la riscossione di tributi comunali dovuti;

- per imposta sulla pubblicità;

- sulla pubblica affissione;

- sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche adibite in particolare a parcheggio e/o custodia di autoveicoli su aree pubbliche e private.

La cooperativa, ai sensi dell'articolo uno (1), comma uno (1), lettera b), della legge otto (8) novembre millenovecentonovantuno (1991) numero trecentottantuno (381), e dell'articolo duemilacinquecentoventi (2520), comma due (2), del codice civile, si avvale, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.

La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo duemilacinquecentotredici (2513) del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa aderisce all'Associazione nazionale di Categoria e alla relativa Associazione Regionale o Provinciale aderente alla Confederazione Cooperative Italiane nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, ad eccezione di quelle per cui la legge prevede l'adozione di un diverso tipo societario; può partecipare quindi anche ad appalti commessi

sia da enti pubblici che privati, può assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, private o pubbliche, od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, può aderire a consorzi e ad associazioni anche di tutela ed assistenza del movimento cooperativo, può anche accedere a qualsiasi agevolazione prevista dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria. Viene espressamente esclusa ogni attività che necessiti dell'iscrizione ad Albi professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge trentuno gennaio millenovecentonovantadue numero cinquantanove e normativa integrativa, modificativa e successiva.

SEDE

Articolo tre (3)

La sede della società è fissata in Mesagne.

La Società può istituire sedi secondarie, filiali, agenzie e succursali.

CAPITALE SOCIALE

Articolo quattro (4)

Il capitale sociale è variabile ed è ripartito in quote del valore minimo consentito dalla legge. I conferimenti in denaro dovranno essere versati all'atto della sottoscrizione. Il capitale sociale può essere liberato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dal Regolamento approvato con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Il numero dei soci non può essere inferiore al limite minimo stabilito dalla legge per le società cooperative. Possono essere soci le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che desiderino perseguire gli scopi sociali e che esercitino attività attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che per la loro capacità, attitudine e specializzazione professionale possano partecipare direttamente all'attività sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Non possono essere ammessi alla qualifica di soci gli interdetti, gli inabilitati e i falliti non riabilitati.

Possono dunque essere soci cooperatori:

a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'articolo quattro (4) della legge otto (8) novembre millenove-

centonovantuno (1991) numero trecentottantuno (381) e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

b) – le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

c) – i soci volontari, quali definiti dall'articolo nove (9) della legge numero trecentottantuno/millenovecentonovantuno, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b) e c) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli duemilacinquecentoquaranta (2540) e duemilacinquecentoquarantadue (2542) del codice civile.

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo ventuno (21) della legge ventisei (26) luglio millenovecentosettantacinque (1975) numero trecentocinquantaquattro (354), e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda

scritta all'Organo Amministrativo della società, dichiarando di obbligarsi all'osservanza del presente atto costitutivo e delle deliberazioni degli Organi Sociali e indicando nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, residenza, attività svolta, codice fiscale e la quota che nei limiti di legge intende sottoscrivere. Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide l'Organo Amministrativo nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa. L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti per l'ammissione e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti. Il nuovo ammesso deve versare l'importo della quota all'atto della sottoscrizione e, se previsto, anche l'importo del sovrapprezzo. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione dell'Organo Amministrativo relativa all'accettazione della domanda, questa si intenderà come non avvenuta. In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro sessanta giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è vincolante.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sociali e dell'eventuale sovrapprezzo;
- b) ad osservare l'atto costitutivo e le deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea e dall'Organo Amministrativo;
- c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento cooperativo.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto a partire dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

SCIoglimento INDIVIDUALE DEL RAPPORTO

Articolo cinque (5)

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte.

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, in caso di perdita dei requisiti per l'ammissione e in caso di impossibilità di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente atto costitutivo, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso. Ove

non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al competente Tribunale. Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso ove il recesso venga perfezionato e comunicato novanta giorni prima della chiusura ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti ove esistenti o dal rapporto mutualistico;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;
- c) che venga a trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dalla legge o in concorrenza con la cooperativa;
- d) nei casi previsti dagli articoli duemiladuecentottantasei e duemiladuecentottantotto del codice civile;
- e) per mancanza o per la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- f) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente nei termini di legge. L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci. In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante lettera raccomandata a mano con ricevuta di consegna. Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi devono nominare un

rappresentante comune.

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato e del sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità sociale ove versato e non capitalizzato, oltre ai dividendi già maturati, decurtato delle perdite imputabili al capitale in proporzione alle quote possedute. Il rimborso, salva la possibilità per la cooperativa di ritenere quanto necessario a copertura di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile nei confronti del socio, sarà effettuato allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo sei (6)

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote;
- b) dal fondo di riserva legale formato ai sensi di legge;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte anche ai sensi dell'articolo duemilacinquecentotrentasei codice civile.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita della società nè allo scioglimento della stessa.

BILANCIO, UTILI E RISTORNI

Articolo sette (7)

L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarli tutti con criteri di oculata prudenza e in aderenza alla normativa di legge nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi sociali, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente atto costitutivo. Il progetto di bilancio deve essere presentato per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero

entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare compresi gli ammortamenti.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o comunque nella diversa misura e con le modalità fissate dalla legge;
- c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio a fini mutualistici;
- d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e che comunque non potrà superare i limiti previsti per le cooperative a mutualità prevalente anche con riferimento al dividendo spettante ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori il tutto anche ai sensi dell'articolo duemilacinquecentoquattordici codice civile;
- e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) e d) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera e).

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorno sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti mutualistici effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni mutualistiche effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da

attribuire ai soci sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare in caso di ristorni positivi in alternativa di distribuirli in denaro o in natura, di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute, di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà comunque essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento della cooperativa.

DURATA

Articolo otto (8)

La durata della società è fissata dal giorno di costituzione sino al trentuno dicembre duemilaquaranta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ASSEMBLEA

Articolo nove (9)

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e sono presenti o informati tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione in argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione

degli stessi.

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente atto costitutivo su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni od eccezionalmente e per speciali motivi come innanzi entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale se istituito o da almeno un terzo dei soci. In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che sulle modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto, fatti salvi eventuali maggiori quorum di legge inderogabili. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano. Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio. Le deleghe devono essere conservate fra gli atti sociali. Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'articolo due-milacinquecentoquarantuno codice civile.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando richiesto dalla legge o ritenuto opportuno. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli articoli duemilacinquecentotrentotto e seguenti del codice civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle Società a responsabilità limitata.

AMMINISTRAZIONE

Articolo dieci (10)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati dalla legge ai soci. L'organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, stipulare mutui e finanziamenti in genere, acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato.

Gli Amministratori possono delegare, nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure

quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se istituito il relativo Collegio, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo duemilatrecentottantasei codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso all'assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso all'assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti a tutti gli Amministratori.

RAPPRESENTANZA

Articolo undici (11)

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione nonché consulenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme di legge vigenti.

L'amministratore delegato rappresenta la società in relazione alle attività a lui delegate.

CONTROLLO ENDOSOCIETARIO

Articolo dodici (12)

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo duemilaquattrocentosettantasette codice civile e negli altri casi in cui la legge lo rende obbligatorio, la nomina e il funzionamento del collegio sindacale, che per quanto lecito

effettuerà anche il controllo contabile, saranno regolati secondo le disposizioni di legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo tredici (13)

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In tal caso l'assemblea dei soci, con le maggioranze di legge, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo della liquidazione.

L'intero patrimonio sociale residuo alla liquidazione della società, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e comunque per fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico ai sensi della normativa vigente per il conseguimento dei benefici relativi alle attività mutualistiche e alle cooperative a mutualità prevalente.

REGOLAMENTO

Articolo quattordici (14)

Il funzionamento tecnico ed amministrativo e la disciplina dei rapporti tra la Società ed i soci, con determinazione nei limiti di legge dei criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, sono demandati al Regolamento della Cooperativa che sarà se necessario o utile redatto a cura dell'Organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo. Nel regolamento potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni di appositi Comitati tecnici se istituiti.

DISPOSIZIONE GENERALE

Articolo sedici (16)

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni della legge otto (8) novembre millenovecentonovantuno (1991) numero trecentottantuno (381), in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera ed in particolare le disposizioni della legge tre (3) aprile duemilauno (2001) numero centoquarantadue (142), e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) - le disposizioni sulle *Onlus*, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo dieci (10), comma otto (8),

del decreto legislativo quattro (4) dicembre millenovecento-novantasette (1997) numero quattrocentosessanta (460);

3) per tutto quanto non previsto nel presente atto costitutivo si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento alla normativa in vigore per le società cooperative a mutualità prevalente e per il conseguimento dei benefici e delle agevolazioni di legge, tra cui quelle relative ai principi in materia di limitazioni alla remunerazione del capitale e degli strumenti finanziari, di riserve indivisibili, di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e di devoluzione del patrimonio residuo alla liquidazione della società.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo duemilacinquecentoquattordici (2514) codice civile per cui v'è:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Per quanto non previsto dagli articoli duemilacinquecentoundici (2511) e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo diciassette (17)

A) Sottoscrizioni - Conferimenti - Partecipazioni dei soci.

Il capitale sociale, attualmente fissato in euro milleduecento (1200), viene assunto e sottoscritto dai soci costituiti nelle seguenti rispettive misure:

- GIGLIOLA GIUSEPPE, sopra costituito, per euro quattrocento (400);

- FANELLI ANGELO, sopra costituito, per euro quattrocento (400);

- BERNARDI COSIMO, sopra costituito, per euro quattrocento (400).

I costituiti soci danno atto che di detto capitale e quindi sulle quote da essi assunte è stato versato in data ventiquattro ottobre duemilasei presso la Banca Meridiana s.p.a. -Gruppo Veneto Banca - Filiale di Mesagne il venticinque per cento (25%) dei conferimenti in denaro, anche ai sensi dell'articolo duemilacinquecentoventitre (2523) codice civile, come risulta dalla ricevuta rilasciata dalla suddetta Banca per la complessiva somma di euro trecento (300).

Gigliola Giuseppe è titolare di una quota di partecipazione pari al trentatre virgola tremilatrecentotrentatre per cento (33,3333%).

Fanelli Angelo è titolare di una quota di partecipazione pari al trentatre virgola tremilatrecentotrentatre per cento (33,3333%).

Bernardi Cosimo è titolare di una quota di partecipazione pari al trentatre virgola tremilatrecentotrentatre per cento (33,3333%).

B) Nomina membri Organo amministrativo.

A comporre il Consiglio di Amministrazione sono nominati i signori:

- Gigliola Giuseppe, sopra costituito, quale presidente;
- Fanelli Angelo, sopra costituito, quale consigliere vice presidente;
- Bernardi Cosimo, sopra costituito, quale consigliere;

tutti soci sopra costituiti, che resteranno in carica per il tempo e con i poteri di cui al presente atto costitutivo.

C) Organo di controllo interno.

La società non ha organo di controllo, salve le disposizioni del presente atto costitutivo.

D) Primo esercizio sociale.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre dell'anno di iscrizione della società.

E) Indirizzo sociale.

Ai sensi dell'articolo centoundici (111) ter delle disposizioni di attuazione del codice civile ed ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese l'indirizzo attuale della sede della società è alla via Geofilo civico trentadue del Comune di Mesagne.

F) Iscrizione e spese.

I comparenti delegano Gigliola Giuseppe, sopra costituito, a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della società e l'autorizzano ad apportare al presente Atto quelle modifiche od aggiunte che fossero richieste dalla competente Autorità ai fini dell'iscrizione di legge.

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta a euro mille (1.000).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto.

Dell'atto stesso ho dato lettura ai comparenti, i quali a mia interpellanza dichiarano lo scritto conforme a loro volontà e